

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

*N.6482/04*

*Reg.Dec.*

*N. 6021 Reg.Ric.*

*ANNO 2003*

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 6021/2003, proposto da ....., rappresentata e difesa dall'avv. ...., ed elettivamente domiciliata presso lo studio di ....., in ....., ....., .....

*contro*

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, in persona del Ministro in carica, dirigente scolastico del liceo scientifico statale..... di ....., centro servizi amministrativi di ....., non costituiti in appello;

*e nei confronti di*

....., non costituita in giudizio.

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. per la Toscana, sez. I, 17 marzo 2003, n. 997, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

vista la memoria prodotta dall'appellante a sostegno delle proprie difese;

visti tutti gli atti della causa;

relatore alla pubblica udienza del 21 maggio 2004 il consigliere Rosanna De Nictolis e udito l'avvocato ..... su delega dell'avv. .... per l'appellante;

ritenuto e considerato quanto segue.

**FATTO E DIRITTO**

**1.** Con due distinti ricorsi rivolti al T.a.r. per la Toscana la professoressa ..... impugnava una lunga serie di provvedimenti, adottati dal Preside del Liceo Scientifico

..... di ....., concernenti contratti individuali di lavoro a tempo determinato (e successive interruzioni, proroghe e revoche) per l'assegnazione di supplenze nel corso dell'anno 1996/97 con riguardo all'insegnamento di italiano e latino.

In particolare, venivano impugnati:

- il provvedimento adottato del Preside del Liceo Scientifico ..... di ....., relativo alla ricorrente, concernente "interruzione contratto individuale di lavoro a tempo determinato prot. 72/FP del 9 gennaio 1997";

- tutti gli atti comunque connessi, tra cui, per quanto occorre possa, il provvedimento del 31 dicembre 1996 prot. 4642/FP, adottato dallo stesso Preside, relativo alla professoressa ....., concernente "prolungamento contratto individuale di lavoro"; il provvedimento del 7 gennaio 1997 prot. 33/FP dello stesso Preside relativo alla professoressa ....., concernente "contratto individuale di lavoro"; i provvedimenti dello stesso Preside prot. n. 76/FP del 10 gennaio 1997 concernente "interruzione contratto individuale di lavoro a tempo determinato prot. 33/FP del 7.1.1997" e prot. 79/FP del 10 gennaio 1997 concernente "revoca dell' interruzione del contratto individuale di lavoro a tempo determinato prot. 33/FP del 7.1.979 provvedimento prot. 76/FP del 10.1.97";

- il provvedimento prot. 1224/FP in data 28 marzo 1997, del Preside del Liceo Scientifico .....di ....., relativo alla professoressa ....., avente ad oggetto "prolungamento contratto individuale di lavoro".

Si lamentava:

- la contraddittorietà nel comportamento del Preside che – nel giro di pochi giorni – aveva mutato avviso per ben tre volte, conferendo la supplenza dapprima alla controinteressata (il 7 gennaio), poi alla ricorrente (il 9 gennaio), e da ultimo alla controinteressata (10 gennaio), contestualmente disponendo l'interruzione delle precedenti assegnazioni alla controinteressata e alla ricorrente (lo stesso giorno 10 gennaio).

- l'illegittimità dei provvedimenti impugnati in relazione alla circostanza che la controinteressata - depennata, per rinuncia, dalla graduatoria provinciale della classe di concorso di "italiano e latino" (pur con il mantenimento della supplenza in corso presso il Liceo Scientifico .....di ..... – aveva già goduto di una proroga della supplenza (con provvedimento in data 31 dicembre 1996): ad avviso della ricorrente che - ai sensi dell'articolo 21, comma 25, dell' O.M. 29 dicembre 1994 - in caso di depennamento dalla graduatoria, sarebbe consentita una sola proroga della supplenza in corso.

**1.1.** Con la sentenza in epigrafe il T.a.r. ha respinto il ricorso osservando che:

- non vi sarebbe contraddittorietà nell'operato del Preside, atteso che il susseguirsi di provvedimenti era imputabile alla oggettiva incertezza in ordine alla interpretazione delle norme da applicare alla fattispecie;

- l'art. 21, co. 25, dell'O.M. n. 371/1994 non escluderebbe una pluralità di proroghe della supplenza, allo scopo di garantire la continuità didattica.

**2.** Ha proposto appello l'originaria ricorrente, che ripropone le censure di cui al ricorso di primo grado, e critica la sentenza gravata.

In sintesi, con l'appello si lamenta che:

- l'art. 21, co 25, dell'O.M. n. 371/1994 stabilisce che il docente depennato dalla graduatoria provinciale dei supplenti può solo proseguire la supplenza in corso, e la eventuale proroga della stessa, ma limitatamente ad una sola proroga;

- la proroga sarebbe consentita solo se il depennamento dalla graduatoria sia avvenuto durante il periodo di proroga, e non anche nel caso in cui il depennamento dalla graduatoria sia avvenuto prima della proroga;

- la prima proroga è stata limitata ad un giorno solo;

- la seconda proroga, a far data dal 7 gennaio dell'anno successivo, dopo la sospensione scolastica, non sarebbe in senso tecnico una proroga, essendovi stata una soluzione di continuità;

**3. L'appello è infondato.**

**3.1.** Come ha già osservato il T.a.r., in punto di fatto, secondo le risultanze documentali:

- il 21 dicembre 1996 è terminata la supplenza conferita alla controinteressata il 28 settembre 1996;

- il 31 dicembre 1996 il Preside ha prorogato di un giorno (coincidente con la domenica 22 dicembre) il contratto con la controinteressata;

- il 7 gennaio 1997 ha prorogato l'incarico di supplenza conferito alla controinteressata fino al 26 marzo 1997;

- il 9 gennaio 1997 – anche sulla base delle indicazioni dell'Ufficio Provinciale – il Preside ha deciso invece di assegnare alla ricorrente l'incarico di supplenza fino al 26 marzo 1997 (disponendo l'interruzione del contratto con la controinteressata);

- il giorno successivo il Preside – sulla base del mutato avviso dello stesso funzionario consultato il giorno precedente – ha nuovamente affidato la supplenza alla controinteressata (revocando la precedente interruzione) e ha conseguentemente disposto l'interruzione dell'incarico di supplenza conferito, appena un giorno prima, alla ricorrente.

**3.2.** L'incertezza nell'individuazione del docente al quale conferire l'incarico di supplenza era dovuta ad un dubbio sull'interpretazione della disposizione richiamata dalla ricorrente.

Stabilisce infatti l'art. 21, co. 25, dell'O.M. n. 371/1994, che, in caso di depennamento dalla graduatoria provinciale, *“è fatta salva comunque l'eventuale supplenza temporanea conferita dal capo d'istituto già in atto e l'eventuale proroga della medesima”*.

Dopo una prima lettura interpretativa nel senso sostenuto dalla ricorrente, sia l'Ufficio Provinciale, sia il Preside del Liceo Scientifico.....di....., hanno ritenuto che la norma non escluda la possibilità di conferire più di una proroga.

**3.3.** Una interpretazione in tal senso appare tutt'altro che illogica e va condivisa.

L'espressione letterale (al singolare) va infatti interpretata alla luce dei canoni di interpretazione logica e finalistica, considerando la *ratio legis* di garantire, anche in caso di pluralità di supplenze, la continuità didattica, nell'interesse degli studenti.

Ne consegue che in caso di perduranti assenze del docente titolare, possono essere conferite una pluralità di supplenze, anche mediante proroghe successive, al medesimo sostituto, se tali proroghe siano prosecuzione dell'originario incarico conferito prima del depennamento dalla graduatoria provinciale.

In definitiva, tenuto conto della difficoltà di prevedere la durata di una malattia e a fronte dell'interesse primario alla continuità nella didattica, è da ritenere che la norma di cui al citato art. 21, co. 25, non abbia voluto escludere l'eventualità di una "proroga della proroga", ma abbia inteso solo stabilire che il docente "depennato" dalla graduatoria può mantenere la supplenza in corso fino al rientro in servizio del titolare.

**3.4.** Non occorre, poi, che la proroga intervenga prima del depennamento dalla graduatoria provinciale.

La lettera e la *ratio* della norma in commento militano in senso opposto: il docente depennato dalla graduatoria ha titolo a proseguire nella supplenza in corso, nonché nella eventuale proroga, e dunque nella proroga che intervenga proprio dopo il depennamento dalla graduatoria.

**3.5.** Quanto poi alla tesi di parte appellante volta a distinguere tra proroga della supplenza in corso e conferma della supplenza dopo un periodo di sospensione dell'attività scolastica, osserva il Collegio che tale distinzione non rileva ai fini dell'art. 21, co. 25, della citata O.M.

Detta ordinanza prevede la interruzione della supplenza per il periodo di sospensione dell'attività scolastica (p.es. vacanze natalizie) e la c.d. conferma di supplenza dopo detto periodo di sospensione dell'attività scolastica (art. 21, co. 19), al duplice scopo di evitare, per ragioni economiche, che il supplente venga considerato in servizio durante il periodo di sospensione, e di garantire, comunque, la continuità didattica, mediante impiego del medesimo supplente.

Di qui l'escamotage della interruzione e successiva conferma della supplenza.

Ma al fine dell'art. 21, co. 25, qui in commento, la proroga della supplenza comprende ogni ipotesi in cui l'insegnamento avvenga ad opera del medesimo supplente, senza intervallo di periodi in cui insegna un diverso supplente.

Solo in tal senso va intesa l'esigenza che non vi sia soluzione di continuità: e quando vi è sospensione di attività didattica, non vi è alcuna reale soluzione di continuità, per la semplice ragione che durante il periodo di sospensione non viene impartito alcun insegnamento.

**4.** Parte appellante chiede l'esame del terzo motivo di entrambi i ricorsi di primo grado, e del quarto motivo del ricorso n. 1998/1997, asseritamente non esaminati dal T.a.r.

**4.1.** Con il terzo motivo si lamenta sviamento di potere per essere stata prorogata la supplenza per un solo giorno, il 22 dicembre 1996, con atto del 31 dicembre 1996.

Si lamenta che il 22 dicembre era domenica, e che la proroga sarebbe tardiva.

Il mezzo è infondato.

La proroga riposa sull'evidente ragione che anche i supplenti hanno diritto al riposo settimanale retribuito, e che dunque nel conferire un periodo di supplenza non si può artificialmente fissarlo in maniera tale da escludere i giorni settimanali festivi. La circostanza che l'atto di proroga è successivo al periodo di supplenza, riposa su presumibili ragioni di autotutela, essendo l'atto volto a rimediare un errore del primo conferimento di incarico.

Essendo la rettifica dell'originario incarico un atto dovuto, e favorevole al destinatario, lo stesso non necessitava di puntuale motivazione.

**4.2.** Con il quarto motivo del secondo ricorso di primo grado si lamenta la illegittimità della ulteriore proroga della supplenza anche dopo il periodo di sospensione dell'attività didattica per le vacanze pasquali.

Il mezzo è infondato, per le considerazioni già svolte in ordine alla ricomprensione, nella nozione di proroga ai sensi e per gli effetti del citato art. 21, co. 25, della ripresa della supplenza dopo un periodo di sospensione dell'attività didattica (c.d. conferma).

Quanto poi alla ricomprensione nel periodo di supplenza, quale ultimo giorno dell'incarico, e quale primo giorno del nuovo incarico, dei giorni liberi della docente titolare, la censura è infondata, per la ragione che il supplente sostituisce il titolare di cattedra, nel relativo orario, osservando lo stesso orario e fruendo degli stessi eventuali giorni liberi.

Anche i giorni liberi vanno retribuiti al supplente, come i giorni di riposo settimanale, perché i giorni liberi sono la risultanza di un più impegnativo orario nei restanti giorni lavorativi.

**5.** In conclusione, l'appello va respinto.

Non si fa luogo a condanna alle spese, in difetto di costituzione delle altre parti.

***P.Q.M.***

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2004 con la partecipazione di:

Giorgio GIOVANNINI - Presidente

Luigi MARUOTTI - Consigliere

Giuseppe ROMEO - Consigliere

Giuseppe MINICONE - Consigliere

Rosanna DE NICTOLIS - Cons. rel. ed est.